



Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.fedlex.admin.ch è quella determinante.

Ordinanza sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici della Confederazione e per la comunicazione di dati dei registri tenuti dall'Ufficio federale di statistica (Ordinanza sugli emolumenti in ambito statistico; OEm-Stat)

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

- 1 L'ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS 431.09) risale al 2003 ed è stata rivista l'ultima volta nel 2011 (ad eccezione di alcune modifiche apportate nel 2023 in seguito all'entrata in vigore della legge del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati [LPD; RS 235.1]). Non è quindi più conforme ad alcune disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1) e in particolare alle disposizioni sui dati pubblici aperti contenute nella legge federale del 17 marzo 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA; RS 172.019) e nella relativa ordinanza di applicazione (ODigi; RS 172.019.1). Pertanto, l'ordinanza attuale prevede ancora la riscossione di emolumenti tra unità dell'Amministrazione federale centrale (il che è in contrasto con l'art. 3 cpv. 3 OgeEm) nonché il pagamento di un'indennità per il riutilizzo di risultati statistici a fini commerciali (il che è in contrasto con il principio dell'apertura dei dati amministrativi – «open by default»).
- 2 La presente revisione consente di semplificare norme finora piuttosto complesse, in particolare quelle relative alla riduzione e all'esenzione dagli emolumenti, nonché le numerose disposizioni speciali applicabili a determinati destinatari delle prestazioni. Queste semplificazioni fanno sì che in futuro l'ordinanza sia applicata in modo più coerente. Inoltre, molti articoli sono eliminati, poiché figurano già nell'OgeEm. Data la portata della revisione e al fine di mantenere una chiara articolazione tra le disposizioni, la numerazione degli articoli è stata rifatta. La revisione dell'ordinanza viene quindi presentata sotto forma di revisione totale.
- 3 Gran parte dei risultati statistici vengono già pubblicati e sono accessibili gratuitamente sotto forma di dati aperti, conformemente all'articolo 10 LMeCA. Di conseguenza, gli emolumenti stabiliti nell'ordinanza sono sostanzialmente volti a coprire i costi legati al lavoro necessario per rispondere in modo personalizzato alle richieste specifiche (prestazioni di servizio su richiesta).

2 Commento ai singoli articoli modificati e nuovi

2.1 Titolo

- 4 Il termine «indennità» è stato eliminato dal titolo dell'ordinanza in quanto è sufficiente fare riferimento agli emolumenti (v. art. 46a della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA; RS 172.010] o art. 21 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale [LStat; RS 431.01] che fanno riferimento esclusivamente a emolumenti).
- 5 La distinzione fatta agli articoli 13 e 14 della precedente ordinanza tra l'utilizzazione dei risultati statistici per scopi commerciali e non commerciali è stata soppressa (v. commento agli ex art. 13 e 14 al cap. 3). Allo stesso tempo, viene abolita l'autorizzazione all'utilizzazione dei risultati statistici per scopi commerciali (art. 13 della precedente ordinanza). È abolita anche l'indennità. Infatti, tale sistema di autorizzazione costituisce un'eccezione alla libera utilizzazione dei risultati statistici giusta l'articolo 20 capoverso 2 LStat. La LStat non prevede alcun obbligo giuridico per il Consiglio federale di prevedere tali eccezioni (disposizione potestativa). Inoltre, questo sistema di autorizzazione, che prevede il pagamento di un'indennità, non è più in linea né con la strategia Open Government Data (strategia OGD) né con la LMeCA.
- 6 Inoltre, poiché l'ordinanza disciplina anche gli emolumenti relativi alla comunicazione dei dati contenuti nei registri tenuti dall'Ufficio federale di statistica (di seguito UST), il titolo è stato completato in tal senso.

2.2 Ingresso

- 7 Il rimando all'articolo 20 capoverso 2 LStat non è più necessario in quanto l'articolo 13 della precedente ordinanza è stato soppresso. L'articolo 46a LOGA viene aggiunto a sostegno all'articolo 21 LStat come delega generale di competenza al Consiglio federale per l'adozione di norme relative agli emolumenti.

2.3 Articolo 1 (Oggetto)

Capoverso 1

Lettera a: la formulazione di questa lettera (ex lett. d) è stata adeguata in modo da corrispondere all'articolo 19 capoverso 2 LStat e all'articolo 37 dell'ordinanza del 30 aprile 2025 sulla statistica federale (OStatF; RS 431.011). Secondo questi articoli, sono i dati individuali che possono essere forniti e fatturati (dati personali o di persone giuridiche pseudonimizzati o dati materiali) e non i dati personali anonimizzati. La nuova formulazione corregge la versione precedente, che era troppo restrittiva.

Lettera b: la pseudonimizzazione è uno dei compiti e delle competenze principali dell'UST. In base all'articolo 19 capoverso 1 LStat e all'articolo 38 OStatF, questa prestazione è ora integrata nell'ordinanza.

Lettera c: i collegamenti di dati (art. 14a LStat), che costituiscono una prestazione importante dell'UST, sono ora integrati nell'ordinanza. È stato elaborato un nuovo metodo di calcolo degli emolumenti relativi a questa prestazione, riportato nell'allegato 1 dell'ordinanza.

Lettera d: le lettere b, c ed e della precedente ordinanza sono ora raggruppate sotto un'unica lettera, in modo da essere in linea con la struttura dell'OStatF. Quest'ultima riunisce infatti in un unico articolo (art. 41) le altre prestazioni di servizi su richiesta, siano esse disciplinate dall'articolo 18 o dall'articolo 19 LStat.

Lettera e: il riferimento poco chiaro all'articolo 4 capoverso 2 LStat è soppresso e sostituito da un riferimento più pertinente all'ordinanza del 21 novembre 2007 sull'armonizzazione dei registri (OArRa; RS 431.021). Inoltre, il rimando dell'articolo 15 OArRa all'ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione è eliminato a favore della presente lettera e.

Capoverso 2

L'articolo 10 LStat prevede che l'UST tenga diversi registri. Le modalità di comunicazione dei dati contenuti in questi registri sono definite in ordinanze specifiche¹. Nel vecchio sistema, i principi relativi all'obbligo di pagamento di un emolumento o alla gratuità erano contenuti nelle specifiche ordinanze sui registri (ORIS e OREA). Per quanto riguarda invece la determinazione dell'emolumento, si rimandava all'ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione. Al fine di semplificare il sistema, tutte le norme (principi, eccezioni e criteri per il calcolo dell'emolumento) sono ora raccolte nella presente ordinanza.

Lettera a: l'UST può comunicare estratti del registro di campionamento ad altre unità amministrative federali e a terzi alle condizioni di cui all'articolo 45 OStatF. Per motivi di trasparenza, questa prestazione è ora espressamente indicata nell'elenco dell'ordinanza.

Conformemente all'articolo 17 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa; RS 431.02), l'UST può mettere gratuitamente a disposizione degli uffici statistici dei Cantoni e dei Comuni, per l'esecuzione di rilevazioni statistiche, i dati (tratti dai registri degli abitanti) di cui all'articolo 6 lettere a–h, j, k e m LArRa, concernenti il loro territorio. Ciò consente a questi servizi di effettuare autonomamente un campionamento. Se uno di questi servizi richiede all'UST di procedere al campionamento, questa attività non rientra più nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 capoverso 2 LArRa. Si tratta di una prestazione dell'UST basata sull'articolo 19 LStat.

Lettere b e c: le norme contenute nell'ORIS concernenti gli emolumenti per la comunicazione dei dati del RIS, che può avvenire a scopi statistici ai sensi dell'articolo 9 ORIS o a scopi diversi

¹ Ordinanza del 9 giugno 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA; RS 431.841), ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS; RS 431.903) e articolo 45 OStatF per la comunicazione dei dati del registro di campionamento.

da quelli statistici ai sensi dell'articolo 10 ORIS, sono ora riunite nella presente ordinanza. I casi di gratuità sono indicati all'articolo 5 (esenzione dagli emolumenti).

Lettera d: le norme contenute nell'OREA concernenti gli emolumenti per la comunicazione dei dati del REA sono ora raccolte nella presente ordinanza. I casi di gratuità sono indicati all'articolo 5 (esenzione dagli emolumenti).

Lettera e: il tenore della lettera (ex lett. h) è stato modificato per conformarsi all'articolo 20 dell'ordinanza del 26 gennaio 2011 sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI; RS 431.031). Il sistema rimane identico a quello previsto finora dall'OIDI: solo la comunicazione dei dati del registro IDI a privati è soggetta al pagamento di un emolumento. La comunicazione alle autorità cantonali o comunali rimane gratuita. Inoltre, il rimando dell'articolo 20 capoverso 5 OIDI all'ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione è eliminato a favore della presente lettera e.

2.4 Articolo 2 (Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti)

Questa disposizione specifica l'applicabilità sussidiaria dell'OgeEm (art. 1 cpv. 4 OgeEm). Per evitare doppioni, la presente ordinanza contiene solo le disposizioni che sono disciplinate in modo diverso o che non sono disciplinate nell'OgeEm. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 12 dell'ordinanza sulle tariffe per la fornitura di servizi statistici da parte delle unità amministrative della Confederazione non sono quindi più riproposti.

2.5 Articolo 3 (Applicabilità dell'ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Per uniformare le prassi relative agli emolumenti in materia di pubblicazioni all'interno della Confederazione, è fatto integrale rimando all'ordinanza del 19 novembre 2014 concernente gli emolumenti per l'acquisto di pubblicazioni della Confederazione (OEm-Pub; RS 172.41.11) per la determinazione degli emolumenti relativi alle pubblicazioni (stampate ed elettroniche). Sono soggette alla presente ordinanza le pubblicazioni quali periodici, opuscoli e schede tecniche. Altre forme di «pubblicazione», come la pubblicazione di dati OGD, non rientrano nel capo di applicazione della presente ordinanza.

2.6 Articolo 4 (Calcolo degli emolumenti)

L'articolo 4 sostituisce i precedenti articoli 8–10, specificando e semplificando segnatamente i criteri di calcolo degli emolumenti. Viene meno la distinzione formale precedentemente operata tra le prestazioni fornite online e quelle fornite offline.

Le prestazioni previste dall'ordinanza sono molto varie e spaziano dalla consulenza in materia di scienza dei dati alla comunicazione di dati individuali provenienti da statistiche o registri, passando per l'utilizzo della piattaforma Sedex. Gli emolumenti sono quindi calcolati in base a diversi criteri. I criteri di calcolo degli emolumenti (in base al dispendio di tempo, al volume dei dati – in MB o per unità di registro – oppure secondo un sistema a punti che combina il dispendio di tempo e il volume) sono ufficializzati sotto forma di diverse tariffe nell'allegato 1. L'IVA, ove applicabile, va aggiunta agli importi indicati.

Se insieme agli emolumenti devono essere fatturati degli esborsi, questi vengono calcolati separatamente in conformità all'articolo 6 OgeEm.

2.7 Articolo 5 (Esenzione dagli emolumenti)

Il sistema di esenzioni è stato semplificato per consentire che in futuro l'ordinanza sia applicata in modo più coerente. Questo articolo prevede cinque eccezioni alla riscossione degli emolumenti e completa l'articolo 3 dell'OgeEm per quanto riguarda il settore della statistica e dei registri. Esso precisa in particolare l'articolo 3 capoverso 1 dell'OgeEm, disciplinando i casi in cui è possibile rinunciare alla riscossione degli emolumenti.

La rinuncia alla riscossione degli emolumenti tra unità dell'Amministrazione federale, sancita dall'articolo 3 capoverso 3 OgeEm, è pienamente applicabile nel settore della statistica (e dei registri). Quando le prestazioni sono fornite ad altre unità dell'Amministrazione federale,

vengono fatturate addebitando le prestazioni conformemente all'articolo 41 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01).

- 27 Conformemente all'articolo 3 capoverso 2 OgeEm, l'Amministrazione federale non riscuote emolumenti dagli organi intercantionali, dai Cantoni e dai Comuni per quanto gli stessi concedano il diritto di reciprocità. Nel settore della statistica pubblica svizzera, gli uffici statistici cantonali e comunali occupano senz'altro una posizione particolare in quanto partner del sistema statistico svizzero. Tuttavia, data la natura dei loro compiti, in genere non forniscono alla Confederazione prestazioni comparabili che, in virtù della reciprocità, sarebbero anch'esse gratuite. Questi servizi non sono quindi sistematicamente esenti dall'obbligo di pagare emolumenti. Tuttavia, beneficiano anche dell'esenzione dagli emolumenti per le prestazioni di modesta entità (v. art. 5 lett. a).
- 28 Il principio della gratuità dei dati pubblici aperti (OGD) deriva dalla legge speciale della LMeCA e non necessita di essere nuovamente disciplinato in questa sede.
- 29 **Lettera a:** per semplificare il testo della precedente ordinanza, non si fa più riferimento a prestazioni individuali ai sensi dell'articolo 1, bensì, in senso generale, a informazioni (orali o scritte) o a prestazioni di minore entità. Sono interessate tutte le prestazioni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza, indipendentemente dal fatto che il loro onorario sia calcolato in base al tempo impiegato o a un altro criterio. Per garantire un'applicazione uniforme di questa eccezione, il testo precisa tuttavia che una prestazione di modesta entità non richiede più di un'ora di lavoro (considerando tutte le fasi del lavoro). Pertanto, una prestazione che richiede fino a un'ora di lavoro è gratuita, mentre quella che richiede un'ora e mezza di lavoro viene addebitata per intero.
- 30 Per i produttori di statistiche, i giornalisti rappresentano un gruppo target con esigenze specifiche, data la loro funzione di contributori alla formazione dell'opinione pubblica. Tra le altre cose, contribuiscono alla diffusione al pubblico dei contenuti pubblicati dai produttori di statistiche. Nella pratica capita spesso che la preparazione di una risposta a una domanda da parte di un giornalista richieda più di un'ora di lavoro. Può trattarsi di chiarimenti o spiegazioni, scritti o orali, relativi ai risultati pubblicati, della creazione di una tabella ad hoc sulla base di informazioni già pubblicate (p. es. da un cubo di dati) oppure di analisi specifiche su piccola scala volte a fornire un dato statistico ricercato ma non pubblicato. Per questi motivi, la durata di lavoro esente da emolumenti può essere prolungata fino a quattro ore se la persona che lo richiede è un giornalista. Quando per evadere la richiesta occorrono più di quattro ore di lavoro, ai fini del calcolo degli onorari si tiene conto dell'intero numero di ore impiegate per tale scopo.
- 31 **Lettera b:** si tratta di una ripresa dell'esenzione già prevista dall'articolo 13 capoverso 2 ORIS, che è abrogato dalla presente revisione. Nel settore del Registro delle imprese e degli stabilimenti, in ragione della prassi consolidata e della collaborazione instaurata, è necessario continuare a fornire gratuitamente le prestazioni del registro ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni. Il tenore dell'ex articolo 13 capoverso 2 ORIS è stato leggermente adattato per eliminare il caso della comunicazione di dati a servizi della Confederazione, che sono già esenti in virtù dell'articolo 3 capoverso 3 OgeEm.
- 32 **Lettera c:** poiché in linea di principio le comunicazioni di dati del RIS a favore dei Cantoni e dei Comuni sono soggette al pagamento di emolumenti, è necessario disporre espressamente la gratuità della comunicazione dei dati di base.
- 33 **Lettera d :** si tratta di una ripresa della gratuità prevista dall'articolo 17 capoverso 1 ORIS, che è abrogato dalla presente revisione. Ne consegue che l'accesso ai dati del REA citati all'articolo 16 OREA (ovvero i dati del livello di autorizzazione all'accesso A, compresi i dati di base degli edifici e delle abitazioni) è gratuito.
- 34 **Lettera e:** si tratta di una ripresa della gratuità prevista dall'articolo 17 capoverso 2 OREA a favore dei servizi che beneficiano di un accesso giusta l'articolo 15 capoverso 1 OREA, che è abrogato dalla presente revisione.

2.8 Articolo 6 (Stima)

35 Poiché l'articolo 9 OgeEm disciplina la questione solo in modo generico, è specificato l'importo a partire dal quale una stima è comunicata d'ufficio.

2.9 Articolo 7 (Riscossione)

36 L'OgeEm prevede che gli emolumenti siano fatturati dopo che l'unità amministrativa abbia fornito la prestazione. Nel settore della statistica, molte prestazioni si protraggono per lunghi periodi. Per motivi contabili, è necessario poter fatturare le prestazioni che durano per più di un anno prima che la loro esecuzione sia completata. Nel caso di prestazioni pluriennali, gli emolumenti possono essere riscossi a rate, come espressamente specificato al capoverso 2.

2.10 Articolo 8 (Rinuncia alla riscossione degli emolumenti)

37 Questa disposizione consente di non fatturare prestazioni per le quali gli emolumenti sarebbero inferiori ai costi generati dalla loro fatturazione o dal loro incasso (v. a tal proposito anche la norma prevista dall'art. 15 cpv. 1 dell'ordinanza del 24 maggio 2006 sul principio di trasparenza dell'amministrazione; OTras; RS 152.31).

2.11 Articolo 9 (Abrogazione di un altro atto)

38 Questo articolo abroga la vecchia ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

2.12 Articolo 10 (Modifica di altri atti)

39 Questo articolo rimanda all'allegato 2 per le diverse modifiche ad altri atti. Le norme sugli emolumenti per le consultazioni dei registri RIS, REA e IDI sono ora riportate integralmente nella presente ordinanza.

2.13 Articolo 11 (Disposizioni transitorie)

40 Questo articolo definisce in modo chiaro e trasparente la data a partire dalla quale l'ordinanza entra in vigore. In particolare, viene chiarito il destino dei contratti relativi alle prestazioni di cui all'articolo 1. Se un contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza e riguarda un'esecuzione successiva a tale data, l'emolumento fissato in applicazione della precedente ordinanza rimane valido per l'intera durata del contratto (compresi i contratti a tempo).

2.14 Articolo 12 (Entrata in vigore)

41 Questo articolo stabilisce la data in cui entra in vigore l'ordinanza.

2.15 Allegato 1 – Tariffe degli emolumenti

Tariffa generale

42 La maggior parte delle prestazioni viene fatturata in base al criterio del tempo impiegato. Queste prestazioni dipendono direttamente dal lavoro necessario per il trattamento della richiesta di prestazione (elaborazione speciale, fornitura di dati, sorteggio di campioni ecc.). Si tratta di coprire i costi relativi all'elaborazione della richiesta e non di pagare i dati o i risultati statistici forniti. Nel calcolo del tempo impiegato si tiene conto di tutte le fasi necessarie per fornire queste prestazioni. Ad esempio, il sorteggio del campione (sia esso effettuato sul registro di campionamento delle persone e delle economie domestiche – v. art. 43 e segg. OStatF – o sul Registro delle imprese e degli stabilimenti – v. art. 8 e segg. ORIS) è un processo tecnicamente e metodologicamente impegnativo (v. in particolare il rapporto esplicativo del 30 aprile 2025 relativo all'ordinanza sulla statistica federale, pag. 37), che richiede un lavoro talvolta consistente prima della comunicazione dei dati di questi registri. Il tempo impiegato in questa fase deve essere incluso nel calcolo dell'emolumento per la comunicazione dei dati.

- 43 L'articolo 19 LStat prevede che i produttori di statistiche possano produrre, su richiesta, elaborazioni statistiche particolari. Poiché si tratta di fornire prestazioni volte a soddisfare interessi particolari, è previsto che venga addebitato un emolumento a copertura dei costi per il lavoro e di altre spese supplementari. Secondo il messaggio del Consiglio federale relativamente all'art. 19 LStat: *la disposizione del capoverso 1 riguarda le elaborazioni che possono essere realizzate sulla base di dati esistenti e senza un eccessivo impiego di personale. I trattamenti che richiedono invece più mano d'opera sono disciplinati dal capoverso 3* (FF 1992 I 321, 379). Il sistema scelto nell'ordinanza si basa su questa distinzione in termini di contributo del personale.
- 44 La tariffa oraria consente di fatturare rapidamente prestazioni che richiedono alcune ore (o decine di ore) di lavoro, senza dover redigere un rendiconto dettagliato dei costi esatti di ciascuna prestazione. La tariffa oraria viene adeguata in base alle qualifiche del personale che esegue l'incarico, il che consente di garantire il rispetto dei principi di copertura dei costi e di equivalenza.
- 45 Quando le prestazioni richieste comportano l'impiego di notevoli risorse per un periodo prolungato (che va da alcuni mesi a diversi anni), il calcolo degli emolumenti sulla base di una tariffa oraria risulterebbe probabilmente troppo schematico. In tal caso, per determinare gli emolumenti è necessario procedere a un calcolo preciso dell'insieme dei costi, che corrispondono a quelli indicati all'articolo 4 capoverso 2 OgeEm.

Tariffa per il collegamento di dati

- 46 Gli emolumenti per le richieste di collegamenti di dati sono stabiliti secondo un sistema a punti. Questo sistema tiene conto principalmente del tempo impiegato per l'elaborazione della richiesta, che dipende segnatamente dal volume dei dati in questione, dal numero di fonti esterne all'UST utilizzate, da eventuali lavori speciali richiesti o dal fatto che il lavoro possa essere svolto in un'unica soluzione o debba essere ripreso nell'ambito di forniture future. Questi fattori sono decisivi per stabilire un emolumento che rispetti il principio della copertura dei costi. Il lavoro di base necessario per l'elaborazione di ogni richiesta (compresi gli scambi e la consulenza, la convalida della richiesta da parte delle varie sezioni cui competono i dati, la preparazione del contratto) è soggetto a un forfait fisso, poiché non dipende dal contenuto della richiesta in sé. Se alla richiesta iniziale vengono successivamente aggiunti nuovi dati da collegare, viene stilato un accordo aggiuntivo al contratto. Come per la domanda di base, il forfait è fisso. È tuttavia inferiore, poiché la compilazione di un accordo a complemento della domanda di base richiede, in linea di principio, meno tempo di lavoro. Il volume dei dati da preparare per il collegamento incide notevolmente sul tempo di lavoro necessario per evadere la richiesta. Infatti, poiché tutti i dati in questione devono essere forniti all'UST per essere trattati in modo specifico, ovvero pseudonimizzati, maggiore è il loro volume, più elevati saranno i costi. Il fattore A consente quindi di tenere conto dell'influenza del volume dei dati richiesti. Quando i dati provengono da fonti esterne all'UST (p. es. l'UCC, la SEM, la SECO, la persona che effettua la ricerca ecc.), la gestione di queste fonti (per raccogliere questi dati, stipulare il contratto ecc.) comporta un carico di lavoro supplementare di cui occorre tenere conto. Il fattore B consente di contabilizzare questo lavoro supplementare. Capita spesso che l'UST debba svolgere lavori speciali su richiesta della persona che avanza la domanda di un collegamento di dati. Può trattarsi di una selezione dell'universo di base a partire da un elenco di numeri di persone assicurate (numeri AVS), di un'operazione di attribuzione del numero AVS sulla base di altre caratteristiche note, della ricerca dei genitori ecc. Questi lavori esulano dall'ambito della normale preparazione dei dati per un collegamento e aumentano il tempo necessario per l'evadizione della richiesta. Il fattore C permette di tener conto di questo lavoro supplementare. Infine, quando una richiesta riguarda dati non ancora disponibili (dati futuri), sono necessarie una o più forniture aggiuntive. Il lavoro si protrae quindi per diversi anni (fornitura iniziale + forniture successive) e, per ogni fornitura supplementare, c'è bisogno di tempo per rielaborare la richiesta e per evaderla. Il fattore D consente di tenere conto di questo tempo. Il numero di punti ottenuti sommando i diversi elementi (forfait di base + fattori da A a D) viene poi moltiplicato per un importo in franchi (attualmente 2 fr.) così da determinare l'importo degli emolumenti. Questo sistema a punti deve consentire di calcolare in modo uniforme i costi dei progetti di collegamento, nel rispetto del principio di copertura dei costi e di equivalenza.

Esempio 1

Universo di base: persone nel settore dell'asilo dal 1995 al 2022 (selezione dell'elenco dei numeri AVS13 nel SIMIC, effettuata dalla SEM)

Dati:

- Dati dal registro SIMIC della SEM: 1995–2022 = 28 anni
- Statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP): 2010–2022 = 13 anni
- Indagine strutturale (RS): 2010–2022 = 13 anni
- Conti individuali (CI) dell'Ufficio centrale di compensazione (UCC) 1995–2022 = 28 anni

Calcolo dei punti

	Punti	Osservazione
Tariffa di base	500	
Somma degli anni per tutte le fonti x 10	820	$(28 + 13 + 13 + 28) * 10$
Numero delle fonti non UST x 100	200	CI (UCC) e SIMIC (SEM)
Numero di preparazioni speciali x 300	300	Selezione dei dati sulla base del numero AVS
Fornitura periodica x 100	0	
TOTALE	1820	

Emolumento (IVA escl., senza eventuali esborsi) = $1820 * 2 = 3640$ fr.

Esempio 2

Universo di base: popolazione residente permanente al domicilio principale e secondario

Dati:

- Statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP): 2016–2024 = 9 anni
- Statistica degli edifici e delle abitazioni (SEA): 2016–2024 = 9 anni

Calcolo dei punti

	Punti	Osservazione
Tariffa di base	500	
Somma degli anni per tutte le fonti x 10	180	$(9 + 9) * 10$
Numero delle fonti non UST x 100	0	
Numero di preparazioni speciali x 300	0	
Fornitura periodica x 100	200	I dati per il 2023 e il 2024 non sono ancora disponibili. Sono necessarie due forniture supplementari.
TOTALE	880	

Emolumento (IVA escl., senza eventuali esborsi) = $880 * 2 = 1760$ fr.

Tariffa per la comunicazione di dati del RIS a scopi diversi da quelli statistici

49 La comunicazione dei dati del RIS è soggetta a due diverse modalità di determinazione dell'emolumento, a seconda dello scopo di detta comunicazione. Se la comunicazione dei dati ha finalità statistiche ai sensi dell'articolo 9 ORIS, l'emolumento viene calcolato in funzione del tempo necessario per rispondere alla richiesta, sulla base del tariffario generale di cui all'allegato 1, come per la maggior parte delle prestazioni di servizi statistici. Se la comunicazione dei dati persegue una finalità diversa da quella statistica, possono essere comunicati solo determinati dati, conformemente all'articolo 10 ORIS. Per questo tipo di comunicazione (p. es. l'arricchimento di elenchi di imprese con il codice NOGA), l'emolumento è stabilito in base al numero di unità di informazione richieste. A partire dalla 1001^a unità viene applicato uno sconto. Lo sconto è progressivo a seconda del numero di unità, con un fattore del 3% in più per ogni fascia. Viene applicato un emolumento di base a copertura del lavoro di evasione della richiesta e, all'occorrenza, della redazione di un contratto volto a garantire la protezione dei dati comunicati. Varia a seconda della complessità della richiesta.

50 Esempio

Ordinazione di 12 000 codici NOGA

1000	x	1,00 fr.	=	1000 fr.
2000	x	0,87 fr.	=	1740 fr.
2000	x	0,73 fr.	=	1460 fr.
5000	x	0,59 fr.	=	2950 fr.
2000	x	0,46 fr.	=	920 fr.
Totale 12 000				8070 fr.

Tariffa per la messa a disposizione di Sedex

51 La Confederazione ha creato la piattaforma di comunicazione centrale Sedex (acronimo di «**secure data exchange**») per la trasmissione asincrona di dati tra le applicazioni specialistiche delle unità organizzative dell'amministrazione pubblica. L'articolo 15 OArRa prevede segnatamente che Sedex possa essere utilizzato come piattaforma per la trasmissione di dati anche per altri scopi delle autorità. Per questa utilizzazione particolare sono riscossi emolumenti. L'ordinanza non si applica all'utilizzazione primaria di Sedex definita dall'OArRa (scambio di dati tra i registri e invio dei dati dei registri all'UST, v. art. 1 e 5 OArRa). Gli emolumenti corrispondono ai costi effettivamente generati dall'utilizzazione della piattaforma Sedex da parte di ciascun utente. Gli utenti (raggruppati, nella pratica, per domini specialistici denominati «domini Sedex») si fanno così carico dei costi di gestione di Sedex da loro generati, in base al loro volume di utilizzo. Si fanno inoltre carico delle spese derivanti da questa utilizzazione, in particolare i costi di allacciamento, manutenzione e sviluppo continuo, nonché i costi di assistenza. In questo modo, i costi totali di gestione dell'infrastruttura centrale Sedex vengono ripartiti equamente tra gli utenti. In pratica, gli emolumenti sono stabiliti da un contratto tra il dominio che utilizza l'infrastruttura centrale Sedex e l'UST, che la mette a disposizione.

3 Commento ai singoli articoli abrogati

3.1 Nell'ordinanza del 25 giugno 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

3.1.1 Ex articolo 1 lettera a

52 Attualmente, la maggior parte delle pubblicazioni statistiche rientra nella nozione di dati pubblici aperti (art. 10 LMeCA e art. 40 cpv. 1 OStatF) ed è pertanto gratuita. È tuttavia possibile riscuotere un emolumento per le pubblicazioni che non sono OGD. In pratica, la maggior parte di

queste sono pubblicazioni stampate. Per queste pubblicazioni, l'ordinanza rimanda integralmente all'ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni (art. 3). Questa lettera può quindi essere abrogata.

3.1.2 Ex articolo 1 lettera f

53 Alla luce della strategia OGD, un trattamento speciale dell'utilizzazione dei risultati statistici a scopi commerciali non è più giustificato e contraddice l'articolo 10 LMeCA. Inoltre, è difficile determinare o controllare in modo affidabile la natura commerciale dell'utilizzazione dei risultati. L'articolo 20 LStat non prevede alcuna autorizzazione per l'utilizzazione dei risultati statistici a fini di lucro. L'articolo 13 è quindi abrogato per garantire un'utilizzazione quanto più libera possibile dei risultati statistici. Esiste inoltre già una certa contraddizione con la vendita di altri risultati, in particolare quella delle pubblicazioni stampate, che è libera (senza alcun controllo sull'utilizzazione finale delle pubblicazioni stampate). La disposizione è quindi abrogata.

3.1.3 Ex articolo 12

54 Questa disposizione non riguarda gli emolumenti riscossi per una prestazione dello Stato, bensì le conseguenze finanziarie del mancato rispetto del termine di restituzione di un libro utilizzato gratuitamente, ovvero del mancato rispetto delle condizioni contrattuali di utilizzo (v. punto 4.3 del regolamento di utilizzo della biblioteca). La base di questo credito non è quindi l'ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione, ma il contratto stipulato tra la biblioteca (il prestatore) e chi ha preso in prestito il libro (il prestatario). Nella nuova ordinanza questa disposizione non è necessaria.

3.1.4 Ex articoli 13 e 14

55 La distinzione finora operata tra riutilizzo commerciale e non commerciale dei risultati statistici non è più attuale, vista la tendenza verso l'apertura dei dati pubblici. Nella pratica, questa distinzione è inoltre difficile da stabilire, poiché la natura commerciale non può essere né determinata né verificata in modo affidabile. La citazione della fonte di cui all'articolo 14 capoverso 2 non è una questione che riguarda gli emolumenti ed è quindi superflua nell'ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione. Questa disposizione è eliminata.

3.1.5 Ex articolo 15 lettere a, c, d ed e

56 Lettera a: poiché questa lettera riguarda gli esemplari cartacei, non è più necessaria. Ora si applica l'ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni.

57 Lettera c: non è più necessaria alla luce della strategia OGD e dell'articolo 10 LMeCA.

58 Lettera d: questa lettera può essere abrogata poiché l'UST non è a conoscenza di alcun caso di applicazione e questa norma non sembra necessaria.

59 Lettera e: il senso di questa disposizione e il concetto di «tassa di protezione» non sono chiari. Poiché l'UST non è a conoscenza di alcun caso di applicazione concreto di applicazione, questa disposizione è soppressa.

3.1.6 Ex articolo 16

60 L'articolo 16 prevedeva un complesso sistema di sconti per le pubblicazioni. In linea con l'obiettivo di semplificare e armonizzare il sistema generale degli emolumenti in materia di statistica e di registri, d'ora in poi si rimanda (art. 3) all'ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni.

3.1.7 Ex articolo 18

61 Le norme relative alle pubblicazioni sono ora disciplinate dall'ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni, in virtù del rinvio di cui all'articolo 3. L'articolo 18 è pertanto abrogato.

3.1.8 Ex articolo 19

62 **Capoversi 1 e 2:** le norme che regolano le pubblicazioni sono ora disciplinate dall'ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni in virtù del rinvio di cui all'articolo 3.

63 **Capoverso 3:** per semplificare il sistema previsto dalla precedente ordinanza, il tempo di lavoro gratuito è disciplinato in modo uniforme dall'articolo 5 lettera a.

64 Nel complesso, l'attuale articolo 19 non è quindi più necessario.

3.1.9 Ex articolo 20

65 Gli sconti concessi per l'acquisto di più pubblicazioni hanno ormai perso quasi completamente la loro rilevanza nel contesto della diffusione dei dati pubblici aperti. Per quanto riguarda le pubblicazioni stampate, si applicano ora l'ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni e gli sconti per quantità ivi previsti.

3.1.10 Ex articolo 21

66 Secondo le informazioni interne dell'UST, non è in vigore alcun accordo di scambio. Questa disposizione non risponde quindi ad alcuna esigenza pratica ed è pertanto abrogata.

3.1.11 Ex articolo 22

67 Questo articolo è stato spesso applicato in modo troppo generico nella pratica e la sua portata non è chiara. Contrariamente a quanto suggerisce il titolo, l'articolo tratta solo dell'esenzione dagli emolumenti in caso di collaborazione e non della riduzione degli stessi. Non vi è una definizione chiara nemmeno della nozione di collaborazione. In ogni caso, l'obbligo legale di fornire dati in virtù della LStat non è sufficiente per beneficiare di un'esenzione degli emolumenti. Secondo la strategia OGD, in futuro i relativi risultati statistici dovrebbero inoltre essere resi accessibili al pubblico, per cui la portata pratica del capoverso 1 non ha praticamente più alcun senso. Anche la portata del capoverso 2 rimane poco chiara. I risultati forniti gratuitamente in virtù del capoverso 1, provenienti da una statistica «collaborativa», non richiedono l'esonero dagli emolumenti poiché sono già gratuiti in virtù del capoverso 1. Il capoverso 2 sembra quindi riferirsi implicitamente ad altre statistiche, senza tuttavia che sia possibile determinare di quali si tratti. Inoltre, conformemente alla strategia OGD, i risultati statistici saranno molto probabilmente accessibili liberamente (e gratuitamente). Questo articolo è quindi del tutto superfluo.

3.2 Nell'ordinanza del 21 novembre 2007 sull'armonizzazione dei registri

68 Visto l'articolo 21 LStat e l'articolo 1 capoverso 1 lettera e della presente ordinanza, l'articolo 15 capoverso 2 OArRa è superfluo. Questo capoverso è pertanto abrogato.

3.3 Nell'ordinanza del 26 gennaio 2011 sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI)

69 Visto l'articolo 21 LStat e l'articolo 1 capoverso 2 lettera e della presente ordinanza, l'articolo 20 capoverso 2 OIDI è superfluo. Questo capoverso è pertanto abrogato.

3.4 Nell'ordinanza del 9 giugno 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

70 Nel vecchio sistema, i principi della gratuità (art. 17 cpv. 1 e 2 OREA) e della riscossione di un emolumento (art. 17 cpv. 3 OREA) erano disciplinati nell'OREA, mentre l'importo dell'emolumento era stabilito dall'ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione. Per semplificare il sistema, tutte le norme (principi, eccezioni e criteri per il calcolo dell'emolumento) sono ora raccolte nella presente ordinanza. Il principio secondo cui la comunicazione dei dati del REA è soggetta al pagamento di un emolumento è disciplinato dall'articolo 1 capoverso 2 lettera d della presente ordinanza. La gratuità dell'accesso ai dati del REA messi a disposizione dall'UST su Internet (tramite un'interfaccia standardizzata), ovvero i dati del livello di autorizzazione all'accesso A e i dati di base (art. 16 OREA), è ripresa nell'articolo 5 lettera d. La gratuità dell'accesso ai dati del REA da parte dei soggetti citati all'articolo 15 capoverso 1 OREA è ripresa all'articolo 5 lettera e. Visto l'articolo 21 LStat e l'articolo 1 capoverso 2 lettera d della presente ordinanza, l'articolo 17 capoverso 4 OREA è superfluo.

71 L'articolo può essere abrogato nella sua interezza.

3.5 Nell'ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

⁷² Nel vecchio sistema, i principi relativi all'obbligo di pagamento di un emolumento o alla gratuità erano regolamentati nell'OREA (art. 13 cpv. 1 e 2), mentre l'importo dell'emolumento era stabilito dall'ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione. Per semplificare il sistema, tutte le norme (principi, eccezioni e criteri per il calcolo dell'emolumento) sono ora raccolte nella presente ordinanza. Il principio secondo cui la comunicazione dei dati del RIS è soggetta al pagamento di un emolumento è disciplinato dall'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c della presente ordinanza. La gratuità della comunicazione dei dati del RIS ai servizi statistici cantonali o comunali, nonché a terzi che svolgono compiti per conto della Confederazione, è ripresa nell'articolo 5 lettera b. La gratuità della comunicazione dei dati del RIS ai servizi della Confederazione deriva dall'articolo 3 capoverso 3 OgeEM e la precisazione al riguardo può essere omessa. Infine, l'articolo 5 lettera c specifica che ora la fornitura dei dati di base del RIS è gratuita. Visti l'articolo 21 LStat e l'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c della presente ordinanza, l'articolo 13 capoverso 3 OREA è superfluo.

⁷³ L'articolo può essere abrogato nella sua interezza.

3.6 Nell'ordinanza del 12 ottobre 2011 sulla statistica del commercio esterno

⁷⁴ Visti l'articolo 21 LStat e gli articoli 1 capoverso 1 lettera d e capoverso 3 della presente ordinanza, l'articolo 17 dell'ordinanza del 12 ottobre 2011 sulla statistica del commercio esterno (RS 632.14) è superfluo. Questo articolo può quindi essere abrogato.

3.7 Nell'ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura

⁷⁵ Vista l'abrogazione degli elementi relativi alle prestazioni di servizi statistici di cui all'articolo 3a lettera a e all'allegato 2 capitoli 2 e 3 dell'ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (ordinanza sulle tasse UFAG; RS 910.11), il campo di applicazione dell'ordinanza sulle tasse UFAG deve essere adattato di conseguenza. Le disposizioni relative alle tasse riscosse dall'UFAG per le sue prestazioni statistiche sono quindi interamente disciplinate dall'OEmo-Stat, conformemente all'articolo 1 della presente ordinanza.

⁷⁶ La norma di cui all'articolo 3a lettera a ordinanza sulle tasse UFAG, ovvero la rinuncia dell'UFAG a riscuotere tasse per l'acquisto di prestazioni statistiche da parte dell'UST, risulta già dall'articolo 3 capoverso 3 OgeEm, il quale prevede che le unità dell'Amministrazione federale centrale non si fatturino reciprocamente emolumenti. Sia l'OEmo-Stat che l'Ordinanza sulle tasse UFAG rimandano all'OgeEm. Tuttavia, questa norma non deve necessariamente essere ribadita in un'ordinanza speciale e può essere abrogata.

⁷⁷ Le tasse di cui all'allegato 2, capitoli 2 e 3, si riferiscono al progetto «Analisi dei dati sul latte» (AMD). Questo progetto prevedeva la messa a disposizione delle statistiche sul latte sulla piattaforma di analisi del latte sviluppata ad hoc dall'UFAG. Tuttavia, il progetto AMD non è mai stato realizzato. I capitoli 2 e 3 dell'allegato 2 dell'ordinanza sulle tasse UFAG possono quindi essere abrogati.